

**REVISIONE UNICO
COMUNE DI STAZZANO**

Verbale n 5 del 6/12/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Visto il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE semplificato (DUPS) 2024-2026", approvato con la delibera di Giunta Comunale n.35 del 20/07/2023, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, trasmessa a questo organo di revisione con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.56. del 14/11/2023, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Stazzano per gli anni 2024-2026;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*.

d) al punto 8.2) è prevista la Sezione strategica (SeS) che individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente con un arco temporale sia annuale che pluriennale,

necessaria a supportare il processo di previsione per la predisposizione della coerente manovra di bilancio;

La spesa di personale nel PIAO

Come precisato dal nuovo principio 4/1 il DUP non deve più contenere il Piano triennale del fabbisogno di personale.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

N.B. L'Organo di revisione in merito al PIAO (che deve essere approvato entro il 31/01/2024) deve esprimersi con apposito parere esclusivamente sul Piano triennale dei fabbisogni di personale.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Gli interventi ammessi al finanziamento PNRR sono riportati:

- nella Sezione Operativa alla pagina 20

interventi PNRR da realizzare:

- nel 2024 valore 210.174,00 Euro;
- nel 2025 valore 50.000,00 Euro;
- nel 2026 valore Euro.

VERIFICHE E RISCONTRI

Considerato che il DUP, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2024-2026;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione del Consiglio comunale,
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice. L'elenco annuale dei lavori pubblici deve prevedere opere che soddisfano le seguenti condizioni:

- A. rispetto dei livelli minimi di progettazione di cui all'art. 37 comma 32 del codice;
- B. previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- C. previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità;
- D. conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori purché sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'art. 37 comma 2 del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro¹.

è stato adottato autonomamente e riportato nel dup;

2) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il Programma è stato oggetto di deliberazione autonoma

3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale

4) Indirizzi sulla programmazione del fabbisogno del personale

L'Organo di revisione preso atto che il piano del fabbisogno del personale costituisce un'apposita sezione del PIAO e rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati

¹ (fonte: "LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) – quaderni di ANCI, giugno 2023). *L'articolo 37 del codice non fa alcun riferimento alla documentazione tecnica necessaria per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori il cui importo è superiore a € 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000). In considerazione del fatto che la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è obbligatorio solo per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea suddetta, mentre al di sotto di essa è facoltativo (vedi All. I.7 art. 2 commi 5 e 6), si ritiene che per l'inserimento nel programma triennale dei lavori il cui importo è compreso in tale fascia, ove non sia redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sia sufficiente la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie stimate da parte del RUP sulla base del quadro esigenziale o, in alternativa, sulla base della redazione del documento di indirizzo alla progettazione. L'art. 37 non prevede peraltro l'obbligo di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori di importo superiore ad € 1.000.000, come invece era stabilito all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Le modalità di adozione e approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi restano le stesse finora seguite con il D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Allegato I.5 ricalca pressoché totalmente, fatti salvi i riferimenti agli articoli del nuovo codice, la disciplina di dettaglio riportata nel DM MIT 16/1/2018, n.14, come pure l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non reca modifiche sostanziali all'art. 21 comma 1 del D.Lgs.50/2016, salvo (ora superato con l'approvazione del nuovo codice) aggiunta del rispetto dei principi contabili che devono essere ancora aggiornati. Al riguardo, per la fase successiva a quella di programmazione, si segnala la FAQ 53 di Arconet sul PFTE e l'approvazione del recente emendamento al DL 145/2023 (AS 912) che prevede che al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".*

dopo il DUP, ha constatato che nella Sezione strategica del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni del DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

5) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

In merito al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, l'Ente ha dato atto sul DUP, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, della legge n. 133/2008, che:

- il Comune di Stazzano ha la proprietà di beni appartenenti al patrimonio disponibile comprendente Fabbricati e Terreni;
- al momento, per il triennio 2024-2026, non prevede alienazioni del patrimonio disponibile⁵

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 56 del 14/11/2023.

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Massimo Bosio